SEN

N

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

LEONARDO VENTURINI Presidente relatore

CLAUDIO GUERRINI Consigliere

ALESSANDRA CUCUZZA I Referendario

ha pronunciato laseguente

SENTENZA n. 4/2024

Sull'istanza di rito abbreviato presentata nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. **62950** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di:

MAZZIA LUCIO, C.F. MZZ LCU 56C14 A859Z, nato a Biella il 14 marzo 1956 e residente a Sesto Fiorentino (FI), in Via Giordano Bruno n. 61, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di curatore fallimentare, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, avv. Cino Benelli, corso Italia n. 24, Firenze, pec: cinobenelli@pec.avvocati.prato.it;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Tenutasi una prima camera di consiglio in data 6 luglio 2023, esitata nel decreto n.11 del 21 agosto 2023, e poi nella successiva, in data 14 dicembre 2023, uditi il relatore, Presidente Leonardo Venturini, il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Ciccarelli, presente il difensore del

convenuto Cino Benelli.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale presso questa Sezione ha citato MAZZIA LUCIO, in epigrafe meglio generalizzato, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di curatore fallimentare.

La *notitia damni* ha tratto origine da una segnalazione della Corte d'Appello di Firenze, acquisita al protocollo con il n. 161 del 2018; la Procura veniva a conoscenza di un danno erariale al Ministero della Giustizia in conseguenza dell'eccessiva durata di un processo civile di natura fallimentare, svoltosi presso il Tribunale di Firenze, che aveva interessato la Sig.ra Fantechi Paola e che aveva determinato il riconoscimento del diritto, a favore del soggetto coinvolto, ad un'equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001. *Rebus sic stantibus*, parte attrice riteneva che il ritardo per la definizione del giudizio civile in questione, per la somma di anni 3, dal dicembre 2008 (data dell'ultima documentazione depositata nella procedura fallimentare) al dicembre 2011 (data di revoca dell'incarico) fosse da ricondurre al comportamento gravemente colpevole del dott. Mazzia.

Di conseguenza, tenuto conto che per ogni anno di ritardo l'equa riparazione corrisposta è stata di € 730,90 (€ 8.040,00 per 11 anni), la somma versata dallo Stato, attribuibile alla condotta omissiva del dott. Mazzia, sarebbe risultata pari ad € 2.192,7 (3 anni x 730,90 = € 2.192,7).

In data 16 settembre 2022 veniva notificato al dott. Mazzia invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In data 2 novembre 2022 al prot. 4282 venivano acquisite agli atti le deduzioni dell'invitato che chiedeva anche di essere udito.

Il 7 novembre 2022 si svolgeva l'audizione nell'ambito della quale il dott. Mazzia sostanzialmente confermava il contenuto delle deduzioni, adducendo quale esimente i gravi problemi di salute sofferti dal 2007 al 2011.

La citante ha ritenuto le deduzioni inidonee al superamento dell'addebito e, *contra*, sussistenti le condizioni per il doveroso esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

Per la Procura, infatti, sarebbe accertata la sussistenza di un'inescusabile inerzia del curatore, convenuto in questo giudizio, nel dare impulso alla procedura, al fine di consentire la ripartizione dell'attivo e una sollecita chiusura del fallimento con conseguente responsabilità dello stesso.

Responsabilità non elisa dalle circostanze giustificative invocate e legate a motivi di salute, che sarebbero state ritenute prive di efficacia esimente anche dal Tribunale di Firenze che, nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2011, ha affermato che "*seppure le motivazioni di salute siano serie, tuttavia non giustificano la mancata chiusura tenendo in conto che il Curatore poteva ovviare alla mancata definizione della procedura anche dimettendosi dal mandato per ragioni oggettive e con ciò ovviare alla mancata definizione*".

Non vi sarebbero poi elementi, agli atti, di quanto affermato dal dott. Mazzia nelle deduzioni, riguardo al fatto che questi avesse informato delle sue condizioni di salute il giudice delegato, che, sempre secondo il convenuto, "*aveva ritenuto di non sollevarlo dall'incarico se non alla fine dell'anno 2011*".

Per la citante, sotto l'aspetto soggettivo la condotta veniva connotata come colpa grave, stante le condotte gravemente omissive correlate all'inadempimento dei doveri del relativo Ufficio.

Ha ritenuto la medesima Requirente che "*la condotta omissiva concreta una*

macroscopica violazione dei doveri intestati al curatore con evidente contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dall'odierno convenuto ed il minimum di diligenza". Diligenza imposta dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri dello stesso e che avrebbe almeno richiesto al convenuto di provvedere a rassegnare le proprie dimissioni.

Circa la quantificazione del danno, come già sopra detto, la citante, rinviando alla documentazione agli atti, ne ha determinato l'importo con riferimento al periodo di ritardo per la definizione della procedura fallimentare attribuibile al comportamento gravemente colpevole del dott. Mazzia

Non andrebbe poi messo in dubbio il rapporto causale tra la condotta e il danno subito dall'ente, in quanto il depauperamento sarebbe una diretta conseguenza del pagamento dell'equa riparazione da parte del Ministero della Giustizia, configurandosi l'evento pregiudizievole derivante dal danno emergente quale effetto ragionevolmente prevedibile *ex ante*, nonché certo di tale comportamento secondo l'accreditata teoria della causalità adeguata o della regolarità causale.

Difendendosi il dr. Mazzia, con l'ausilio del proprio Difensore, ha chiesto, in via preliminare, a questa Corte di disporre rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 C.G.C. mediante il pagamento di una somma pari ad euro 1.000,00 (mille,00), da reputarsi congrua anche alla luce delle considerazioni che seguono nei paragrafi successivi. Rinviando agli altri profili, in fatto ed in diritto, vagliati dalla Sezione, al citato decreto n. 11 del 21 agosto 2023, va rilevato che lo svolgimento del giudizio in forma abbreviata ex art.130 del c.g.c. è stato concesso.

Il *thema decidendum* affrontato nella precedente fase del giudizio, è dunque consistito nell'ammissione o meno del convenuto al rito abbreviato (come già

cennato art.130 c.g.c.). Il poc'anzi menzionato articolo recita "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.".*

Nel caso di specie, con il decreto n.11 del 21 agosto, menzionato, al contenuto del quale si rimanda, si ripete, per la completa conoscenza in fatto ed in diritto della presente fattispecie, la Sezione ha osservato che:

- la domanda di rito abbreviato risulta essere stata presentata nei modi e nei termini di legge, in una fattispecie in cui non si prospetta una ipotesi di doloso arricchimento del convenuto;

- risulta, inoltre, come già accennato, il parere favorevole del pubblico ministero;

- il Collegio, in ogni caso, ha ritenuto congrua la somma (1000,00 euro) offerta in pagamento in relazione al danno prospettato e alle modalità di svolgimento della condotta contestata, nonché alle altre circostanze desumibili dall'esame degli atti e dei documenti della causa.

In relazione a quanto sopra motivato in fatto e in diritto questa Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana ha dunque, come già detto, accolto la richiesta di rito abbreviato, presentata dal convenuto ai sensi dell'articolo 130 del Codice di giustizia contabile e, per l'effetto, ha determinato in euro **1.000,00**

la somma da versare a favore dell'amministrazione danneggiata **(Ministero della giustizia**). E' stato inoltre determinato che detta somma doveva essere versata **entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto** menzionato, con onere di tempestivo deposito presso la Segreteria della **quietanza sottoscritta attestante l'avvenuto buon fine del pagamento** in favore dell'amministrazione già citata;

Il convenuto ha ottemperato a tale onere. Nella Camera di consiglio odierna, nulla avendo il Pubblico Ministero da opporre alla definizione del giudizio, mentre l'avv.to Benelli chiedeva l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, il Collegio ha constatato, infatti, che il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio I, Reparto I Servizi relativi alla Giustizia Civile ha comunicato che:

"*In relazione all'oggetto, si trasmette la quietanza dell'erario pervenuta dall'assistenza SIE (Sistema Informativo Entrate) del Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 6.10.2023 con numero di protocollo 0200825.E (Allegato 1), dimostrativa dell'effettivo incameramento della somma di € 1.000,00 versata dal Sig. Mazzia Lucio in ottemperanza del decreto n.11/2023 emesso dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Toscana ".*

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto alle spese processuali, in quanto la natura stessa del procedimento "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31del c.g.c. (ex plurimis, in tal senso, Sez. giur. Calabria,

sent. n. 22/2020;Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n.51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. giur. Umbria, sent. n. 24/2019).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,

dichiara definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c. il giudizio iscritto al numero 62950 del registro di segreteria.

Con condanna del convenuto alle spese, liquidate in euro 160,00.= (Centosessanta/00.=)

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2023.

Il Presidente estensore

Leonardo Venturini

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/01/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente